



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER L' EMILIA-ROMAGNA**  
**BOLOGNA**

**SEZIONE I**

**Registro Sentenze: 1544/2003**  
**Registro Generale: 1733/1991**

nelle persone dei Signori:

**BARTOLOMEO PERRICONE** Presidente  
**ROSARIA TRIZZINO** Consigliere, relatore  
**CARLO TESTORI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nell'Udienza Pubblica del **29 Aprile 2003**

Visto il ricorso 1733/1991 proposto da:  
*SRL HOTEL IL PARCO*

rappresentato e difeso da:  
*MAZZETTI AVV. MAURO*  
con domicilio eletto in BOLOGNA  
*VIA FONDAZZA 73*  
*presso*  
*MAZZETTI AVV. MAURO*

**contro**

*ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' EMILIA ROMAGNA*  
rappresentato e difeso da:  
*AVVOCATURA DELLO STATO*  
*con domicilio eletto in BOLOGNA*  
*VIA RENI 4*  
*presso la sua sede;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto di diffida 19.9.1991

prot. n. 3971, con cui l'Anas ha ingiunto alla ricorrente la rimozione del richiamo pubblicitario Eco Hotel, installato sul terreno di competenza della struttura alberghiera, all'altezza del Km 222, 500, carreggiata nord dell'autostrada A1 Milano-Napoli, in vista dell'autostrada medesima.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e in particolare l'atto di motivi aggiunti notificato il 28.11.2001;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' EMILIA ROMAGNA*

Viste le ordinanze di questo Tribunale Amministrativo Regionale 6.11.1991 n. 592 e 17.12.1991 n. 669, con le quali sono state respinte le domande di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentate in via incidentale dal ricorrente; Uditi nella pubblica udienza del **29 aprile 2003**, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l'avvocato M. Mazzetti per la società ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Cecchieri per la resistente Amministrazione.

Vista la memoria prodotta dalla Società ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

*FATTO*

La ricorrente è proprietaria e titolare dell'Hotel "Il Parco" ubicato in Comune di Monzuno a monte del casello autostradale di Riveggio dell'autostrada A1 Milano-Napoli.

Previa autorizzazione della competente Autorità comunale venivano installate su terreno di competenza dell'albergo gestito dalla ricorrente, due insegne pubblicitarie, l'una collocata sul tetto del fabbricato, l'altra nell'area cortiliva dell'albergo visibili rispettivamente dagli utenti transitanti sulla corsia nord e su quella sud della autostrada anzidetta.

Con processo verbale 24.1.1991 n. 18 l'Anas contestava, relativamente alla sola insegna posta nell'area cortiliva, la violazione dell'articolo 9 della legge 24.7.1961 n. 729 e, a seguito di ciò la ricorrente, in data 19.3.1991, richiedeva l'autorizzazione alla conservazione delle insegne.

L'Anas riscontrava la richiesta in data 17.4.1991 comunicando che avrebbe potuto approvare l'insegna posta sul fabbricato solo quando fosse stata rimossa quella posta sull'area cortiliva.

Quindi in data 19.9.1991, con atto prot. n. 3971, diffidava la società ricorrente a

rimuovere, entro quindici giorni, “il cartello pubblicitario” installato sull’area cortiliva..

Tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe sulla base di un unico articolato motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del D.P.R. 30.6.1959 n. 420 (*rectius* D.P.R. 15.6.1959 n. 393) e dell’articolo 9, ultimo comma della legge 24.7.1971 n. 729, nonché il difetto assoluto di potere.

In particolare la ricorrente sostiene che l’insegna luminosa di cui si chiede la rimozione non solo non costituisce cartello pubblicitario, ma risponde a tutti i requisiti richiesti dal Codice della strada e dal relativo regolamento per le insegne luminose collocate in prossimità delle autostrade.

Con successivo atto notificato il 29.11.1991 la società ricorrente ha integrato le censure già dedotte con il ricorso con i seguenti motivi di illegittimità:

- 1) Incompetenza funzionale per grado, in quanto i provvedimenti relativi alle autostrade devono essere assunti dal “Capo Compartimento” dell’Anas e non già da “l’Ingegnere Capo”.
- 2) Eccesso di potere per omessa motivazione, falsa interpretazione di legge e falso presupposto di fatto, in quanto le disposizioni normative poste a fondamento del provvedimento impugnato non sarebbero applicabili alla fattispecie.
- 3) Violazione degli articoli 2, 25 e 37 della legge 7.2.1961 n. 59 e dell’articolo 2568 del cod. civ; eccesso di potere per carenza di potere, atteso che in base alla organizzazione e i compiti e delle funzioni dell’Anas i provvedimenti in materia di pubblicità sono riservati all’Anas e non a organi o uffici periferici.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure dedotte dalla parte ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’istanza cautelare di sospensione dell’impugnata diffida.

Con ordinanze 6.11.1991 e 17.12.1991 nn. 592 e 669 questo Tribunale Amministrativo Regionale respingeva l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 29 aprile 2003, fissata per la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### *DIRITTO*

*I.* La questione sottoposta all’esame del Collegio con il presente gravame rivolto avverso il provvedimento con il quale l’Anas ha negato alla società ricorrente il nulla osta e contestualmente ingiunto la rimozione dell’insegna collocata all’esterno del

fabbricato, sostanzialmente riguarda la classificazione di tale insegna e l'individuazione delle norme disciplinanti la sua collocazione lungo i tracciati o raccordi autostradali.

La ricorrente, invero, dopo aver premesso che l'insegna di che trattasi costituisce insegna d'esercizio e non cartello pubblicitario, con le censure dedotte con l'unico motivo di ricorso e con il secondo dei motivi aggiunti lamenta la violazione delle norme che disciplinano la pubblicità lungo le strade e autostrade e l'eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto di motivazione, falso presupposto di fatto e falsa interpretazione di legge.

2. Al riguardo il Collegio deve innanzitutto rilevare che al momento dell'emanazione dell'atto impugnato la pubblicità su strade e autostrade era così disciplinata:

- In via generale il codice della strada (articolo 11 del D.P.R. 15.6.1959 n. 393) e il regolamento di esecuzione (articoli 19 e ss. Del D.P.R. 30.6.1959 n. 420) ammettevano, previa autorizzazione l'installazione di cartelli e insegne pubblicitarie purché rispondenti alle caratteristiche ivi previste senza specifiche limitazioni per le autostrade;
- l'articolo 9, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961 n. 729, invece, vietava qualsiasi forma di pubblicità stradale lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi;
- tale disposizione, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1993 dall'articolo 231 del D.Lvo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), era stata costantemente interpretata nel senso di ritenere il divieto riferito a qualsiasi insegna, o cartello avente finalità pubblicitaria, senza alcuna distinzione di contenuto e quindi senza che assumesse rilievo il fatto che si trattasse di un messaggio pubblicitario elaborato ovvero più semplicemente dell'indicazione della ditta commerciale (cfr. per tutte C.d.S., IV, 30.11.1992 n. 986).

**2.1.** Il nuovo Codice della Strada, approvato con il D.Lvo 30.4.1992 n. 285, ha parzialmente innovato la disciplina relativa alla pubblicità sulle strade, prevedendo all'articolo 23 che *"lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o*

*distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione .... (I comma) e che "è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici" (VII comma).*

La norma, dunque, pone un divieto generale per le "insegne pubblicitarie" (e gli altri mezzi di pubblicità) lungo le strade e le autostrade idonee ad incidere sulla segnaletica stradale, con possibili conseguenze negative per gli utenti; ma consente, previa autorizzazione, la presenza di cartelli indicatori di servizi, nonché delle "insegne di esercizio".

**2.2.** E ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione delle insegne d'esercizio lungo i tracciati autostradali la giurisprudenza (cfr. per tutte Tar Veneto n. 3565 del 2002) ha fissato in materia alcuni principi che possono così sostanzialmente riassumersi:

- l'insegna può essere posta in qualunque punto dello stabilimento, ovvero nella pertinenza accessoria situata anche lontana dalla sede principale dell'impresa, pertanto compresi anche il tetto, la facciata laterale e l'ingresso secondario;
- l'insegna non deve necessariamente essere una sola ma possono anche aversi più insegne;
- l'insegna non deve essere sovrabbondante, e eccessiva, o sovraccarica, per dimensione, luminosità, animazione, immagine, scritte;
- l'insegna non deve costituire pericolo per la circolazione, ovvero distrazione o disturbo per gli automobilisti.

**3.** Ciò premesso, alla luce della disciplina più favorevole oggi vigente e considerato che la ricorrente ha manifestato un interesse attuale alla decisione della controversia, il Collegio non può esimersi dal valutare se e nel caso di specie il cartello "Hotel Parco" - collocato all'esterno dell'immobile sede dell'azienda, sul terreno di proprietà della ricorrente, all'altezza della progressiva Km. 222 +500 carreggiata Nord

dell'Autostrada A1 Milano/Napoli - debba essere considerato quale "insegna di esercizio" oppure come "insegna pubblicitaria".

Ritiene il Collegio di dover senz'altro accedere alla prima ipotesi e ciò per le seguenti di ragioni:

- l'insegna in parola, scritta in caratteri alfanumerici, reca semplicemente l'indicazione dell'attività completata dal marchio dell'esercizio;
- è installata nella pertinenza accessoria dell'attività cui si riferisce, sicché risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 47, primo comma, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) avendo lo scopo di individuare l'azienda nella sua dislocazione fisica;
- risulta rispettosa del dettato regolamentare per dimensioni e luminosità e non contiene alcun elemento grafico o comunque simbolico teso a pubblicizzare l'attività produttiva dell'impresa, limitandosi soltanto a segnalare la ragione sociale dell'impresa medesima.

4. Alla stregua di tali oggettivi rilievi appare innegabile che l'insegna in contestazione debba essere qualificata quale "insegna di esercizio" per la quale sussistevano quindi i presupposti necessari per autorizzarla.

Di conseguenza sono venute meno le condizioni legittimanti la rimozione della stessa e il diniego di nulla-osta.

5. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto annullato l'impugnato provvedimento, restando assorbite le censure non espressamente esaminate.

Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 29 aprile 2003.

Il Presidente

L'Estensore

f.to Bartolomeo Perricone

f.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria ai sensi dell'art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

Bologna, li 19 SETT. 2003

Il Segretario  
f.to Luciana Berenga